

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente criteri e modalità per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali di energia elettrica e gas interessati dal superamento dei regimi di prezzi regolati, nonché criteri per assicurare la fornitura di energia elettrica alle microimprese che, alla data del 1° gennaio 2023, non avranno scelto un fornitore sul mercato libero

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 60-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'8 luglio 2022)

S.G.



UDCM.REGISTRO UFFICIALE.U.0013777.09-06-2022

Il Ministro della Transizione Ecologica

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0013777 UDCM del 09/06/2022

SENATO DELLA REPUBBLICA GABINETTO DEL PRESIDENTE	
10 GIU. 2022	
Prot. n°	25196/2022
Cat.	

Illustre Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 60-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, lo schema di decreto ministeriale volto a disciplinare criteri e modalità per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali di energia elettrica e gas interessati dal superamento dei regimi di prezzi regolati, nonché criteri per assicurare la fornitura di energia elettrica alle microimprese che, alla data del 1° gennaio 2023, non avranno scelto un fornitore sul mercato libero.

Per completezza, si uniscono le relazioni illustrativa e tecnica al predetto schema.

Nel ringraziare per la collaborazione, si resta in attesa del prescritto parere della Commissione competente.

Roberto Cingolani

SENATO DELLA REPUBBLICA Segretariato Generale
10 GIU. 2022
19668

Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati
Presidente del Senato della Repubblica
Piazza Madama, 1
ROMA

**SCHEMA DI DECRETO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1,
COMMA 60-BIS, DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N.124**

**DISCIPLINA PER L'INGRESSO CONSAPEVOLE DEI CLIENTI
FINALI NEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA ELETTRICA E
DEL GAS NATURALE E CRITERI PER IL PASSAGGIO DELLE
MICROIMPRESE AL MERCATO ELETTRICO A DECORRERE DAL
1° GENNAIO 2023**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Contesto normativo di riferimento

La legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/2017) ha stabilito il superamento dei regimi dei prezzi regolati (ossia la cessazione dei regimi di maggior tutela) dell'energia elettrica e del gas naturale. La norma ha inteso porre fine alla coesistenza, almeno dal 2007, per l'utenza domestica e per le PMI e le microimprese, di due diverse modalità di offerta sul mercato finale dei servizi di vendita di energia elettrica e gas: un'offerta a mercato, a prezzo libero, e un regime regolato di prezzi, il regime c.d. di Maggior Tutela.

A seguito di una serie di disposizioni successive (da ultimo la legge 29 dicembre 2021, n. 233, di conversione del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, entrato in vigore il 1° gennaio 2022), le scadenze normativamente previste per la cessazione dei regimi di maggior tutela sono le seguenti:

- dal **1° gennaio 2022** è cessato il servizio regolato di energia elettrica per circa 190.000 utenze Piccole e Medie Imprese¹;
- dal **1° gennaio 2023** cesserà il servizio regolato di vendita **dell'energia elettrica per le microimprese** con potenza impegnata inferiore o uguale a 15 kW, scadenza che interessa attualmente circa 1,7 milioni di utenze (corrispondente al 25% dei clienti connessi in bassa tensione diversi dai domestici); nella stessa data cesserà il servizio regolato di vendita del **gas naturale per i clienti domestici** e condomini, che ammontano attualmente a circa 7,5 milioni di utenze (e pesano per il 37% del complesso dei domestici e per il 27% dei condomini ad uso domestico);
- entro il **10 gennaio 2024** cesserà il servizio regolato di vendita **dell'energia elettrica per i clienti domestici**; entro detta data devono infatti essere svolte le procedure per

¹ Disciplinato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2020

l'assegnazione del STG dei clienti domestici, attualmente circa 11,8 milioni di clienti, corrispondenti a circa il 39% dell'utenza domestica.

La stessa legge 124/2017, nel completare il processo di liberalizzazione dei mercati, ha stabilito che (art.1, comma 60-bis) *"...il Ministro dello sviluppo economico... con decreto da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione definisce ... le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato"*. Il decreto è adottato sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: ARERA) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito: AGCM) e previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.

All'ARERA è attribuito dalla norma il compito di adottare *"...disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele gradualì per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti."* (art.1, comma 60).

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 dicembre 2020 sono state individuate prime modalità per favorire l'ingresso consapevole nei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale dei clienti riforniti a prezzi regolati e sono state altresì stabilite, in modo coordinato con la disciplina del servizio a tutele gradualì (STG) per le PMI di cui alla deliberazione ARERA 491/2020/R/eel, specifiche modalità per la fornitura del STG per dette utenze che al 1° gennaio 2021 non avessero effettuato una scelta autonoma.

In ordine al prossimo passaggio del superamento del servizio di maggior tutela per i clienti domestici del gas e le microimprese del 1° gennaio 2023, ARERA ha adottato la delibera 10 maggio 2022 208/2022/R/eel recante Disposizioni per l'erogazione del servizio a tutele gradualì per le microimprese del settore dell'energia elettrica, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124, a seguito di consultazione pubblica del documento di consultazione 45/2022/R/eel , dando avvio al processo di assegnazione del STG per le microimprese.

Si rileva che, per effetto delle disposizioni del decreto-legge 1 marzo 2021, n.22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), le competenze in materia energetica precedentemente esercitate dal Ministero dello sviluppo economico sono state trasferite al neo costituito Ministero della transizione ecologica, Tra queste sono comprese anche le competenze *"...in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti,..."* da esercitare *"...in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici"*²

² Rif. Art. 2, comma 7, lettera c), del decreto legge 1 marzo 2021, n.55

Inquadramento generale dell'argomento in oggetto

Ai fini dell'attuazione della norma di cui all'art. 1, comma 60-*bis* della legge 124/2017, il Ministero ha condotto un confronto tecnico con l'ARERA con l'obiettivo di coordinare le misure per il superamento dei regimi dei prezzi regolati nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e con l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per valutare e condividere eventuali interventi anche alla luce degli esiti complessivi della consultazione di ARERA e del passaggio parlamentare dello schema di decreto.

Si premette che i due settori energetici interessati dal superamento dei regimi di maggior tutela presentano caratteristiche differenti sia in termini di consistenza del mercato tutelato che concorrenza degli operatori del servizio di vendita.

Nel settore elettrico risulta ancora in maggior tutela circa il 39% dei clienti domestici e il 25% delle imprese connesse in bassa tensione, mentre nel settore del gas naturale usufruiscono del servizio di tutela il 37% dei clienti domestici e il 27% dei condomini ad uso domestico.

In entrambi i settori si riscontra inoltre un'elevata concentrazione nel servizio di vendita, anche a fronte di un rilevante numero di operatori: in particolare, nel settore elettrico circa il 64% dei consumi domestici e il 37% di quelli non domestici (BT altri usi) sono riconducibili al primo operatore.

Nel processo di adozione delle misure per il superamento del regime dei prezzi regolati nel settore dell'energia elettrica si rilevano maggiori criticità sia in considerazione della diversa tipologia di soggetti in maggior tutela (microimprese e domestici) e della loro numerosità che del livello concorrenziale del mercato finale.

Inoltre, in relazione ai clienti interessati dal termine dei regimi di tutela, si rileva un grado di consapevolezza e di mobilità piuttosto limitato, quando invece il processo in corso presupporrebbe la piena maturazione dei consumatori e il ruolo attivo della domanda.

Descrizione dello schema di decreto

Lo schema di decreto, in analogia con il DM 31 dicembre 2020, dispone in ordine alle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti finali (domestici – compresi i condomini a uso abitativo – per il gas; sia domestici che microimprese per l'elettrico) nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale sulla base delle tempistiche individuate dal legislatore e detta alcuni criteri per il passaggio delle microimprese al mercato elettrico a decorrere dal 1° gennaio 2023, in coordinamento con le disposizioni adottate dall'ARERA con la delibera sul STG.

Il provvedimento, anche alla luce dell'esperienza maturata con il superamento del regime di tutela delle piccole imprese, si concentra sull'obiettivo di promuovere l'ingresso autonomo dei clienti nel mercato libero attraverso iniziative di carattere informativo volte a incrementare il grado di

consapevolezza sulle opportunità del mercato in termini di vantaggi derivanti da pluralità di offerte, trasparenti e confrontabili, e sugli strumenti a tutela dei propri diritti nonché sulla diffusione di servizi innovativi e qualità ed efficienza degli stessi.

Pertanto, lo schema di DM, nel dare impulso a iniziative di comunicazione istituzionale per i clienti interessati dalla fine dei regimi di prezzo regolati, promuove una campagna periodica di comunicazione istituzionale su larga scala (prioritariamente attraverso canali televisivi e in orari di maggiore ascolto, come è stato fatto, ad esempio, per la campagna di *switch off* al digitale televisivo) per veicolare efficacemente le informazioni sul termine dei regimi di tutela in relazione alle diverse tipologie di utenze e sulle opportunità offerte dal mercato, in modo da favorire una uscita consapevole e autonoma dei clienti dal regime di tutela. Attenzione è posta anche al rafforzamento della trasparenza informativa sulle condizioni di fornitura e sui prezzi per un corretto confronto fra condizioni di tutela e offerte a mercato.

Con riferimento alle suddette campagne, lo schema di provvedimento si propone di rafforzare e integrare le misure informative finanziate a carico del Fondo alimentato dalle sanzioni irrogate dall'ARERA (di cui all'art. 11-*bis* del decreto legge 35/2005), in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 22/2021. A carico di detto Fondo trova infatti copertura il "Progetto informazione apertura mercati" che mira alla realizzazione di campagne informative relative alla piena apertura dei mercati finali dell'energia elettrica e del gas, alla cessazione dei regimi di tutela, alle garanzie e agli strumenti di capacitazione e tutela disponibili ai consumatori.

In relazione al passaggio delle microimprese al mercato libero dell'energia elettrica al 1° gennaio 2023, lo schema di DM detta criteri per assicurare loro la fornitura dell'energia elettrica attraverso il servizio a tutele gradualità.

Si descrivono di seguito più nel dettaglio i contenuti del provvedimento.

Articolo 1 (Ambito di applicazione) - L'articolo disciplina le modalità per l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale e i criteri per il passaggio delle piccole imprese al mercato libero dell'energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2023. A tal fine, si prevede:

- a. l'attuazione di campagne informative istituzionali destinate ai clienti in tutela (domestici e condomini a uso domestico per il gas; domestici e microimprese per l'energia elettrica) volte ad assicurare la conoscenza delle diverse scadenze temporali del processo di cessazione del servizio di maggior tutela e la scelta consapevole fra le diverse offerte commerciali di vendita;

- b. con riferimento al servizio di vendita dell'energia elettrica, criteri per il passaggio al mercato delle microimprese servite in maggior tutela che, alla data del 1° gennaio 2023, non avessero ancora scelto il proprio fornitore nel mercato libero.

Articolo 2 (Promozione dell'ingresso consapevole dei clienti finali nei mercati dell'energia) -

L'articolo stabilisce che il Ministero della transizione ecologica (MiTE) promuove, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, iniziative di comunicazione finalizzate ad incrementare il grado di informazione dei clienti finali dei mercati energetici sull'esistenza della nuova normativa in materia di apertura del mercato dell'energia, sulle relative scadenze, sugli obblighi e sui diritti nonché sulle opportunità del mercato.

A tal fine, il MiTE, in collaborazione con ARERA, svolge periodiche campagne di comunicazione istituzionali attraverso una pluralità di canali divulgativi in modo da raggiungere efficacemente la platea crescente di clienti interessati dal superamento del regime dei prezzi regolati di energia elettrica e gas naturale tenuto conto delle diverse tempistiche previste e promuove iniziative informative, anche su base territoriale, in collaborazione con le organizzazioni di categoria delle microimprese e le associazioni dei consumatori, favorendo altresì la formazione specifica delle medesime associazioni per fornire supporto ai clienti finali nella scelta delle offerte sul mercato libero.

Il provvedimento si pone nell'ottica di garantire un coordinamento con le iniziative già finanziate a carico del Fondo alimentato dalle sanzioni irrogate dall'ARERA (di cui all'art. 11-*bis* del decreto legge 35/2005)³.

Contestualmente, dispone che ARERA rafforzi la trasparenza e la chiarezza informativa sulle condizioni di fornitura e sui prezzi, in modo da agevolare il confronto autonomo dei clienti fra le alternative disponibili sul mercato e assicuri che le microimprese ricevano, per il tramite dell' esercente il servizio di maggior tutela, anche una comunicazione di carattere istituzionale contenente le necessarie informazioni sul passaggio al servizio a tutele graduali

Da ultimo, al fine di verificare l'efficacia delle azioni introdotte per promuovere il passaggio dei clienti finali nel mercato libero e valutare le ulteriori azioni da mettere in campo per la scadenza del 1° gennaio 2024, si prevede che ARERA, avvalendosi dell'Acquirente Unico, effettui un monitoraggio *ad hoc*, nel corso del processo di completamento della liberalizzazione dei mercati finali dell'energia elettrica e del gas, sull'andamento dei prezzi offerti e sulla trasparenza e pubblicità delle offerte e dei servizi connessi nonché valuti l'introduzione di misure regolatorie volte a rafforzare

³ L'articolo 11-*bis* del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80, prevede che l'ammontare delle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sia destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della medesima Autorità.

l'efficacia degli strumenti per la confrontabilità delle offerte. Il rapporto è elaborato ogni sei mesi fino al 31 dicembre 2024 ed è trasmesso al MiTE ed alle Commissioni parlamentari competenti.

Articolo 3 (Criteri ed indirizzi per assicurare alle piccole imprese il servizio di fornitura di energia elettrica al 1° gennaio 2023) - L'articolo detta disposizioni per assicurare la fornitura di energia elettrica alle piccole imprese che al 1° gennaio 2023 non avessero operato la scelta verso un operatore di mercato, fornendo criteri per la disciplina del servizio a tutele graduali a loro destinato, in coordinamento con la disciplina adottata dall'ARERA, per i quali si ritiene comunque opportuna la formulazione di indirizzi ministeriali nell'ambito delle previsioni della legge 8/2020 circa "...la necessità di garantire concorrenza e pluralità di fornitori...". Pertanto, nel prevedere che il fornitore del STG sia selezionato tramite procedure d'asta per aree territoriali svolte dall'Acquirente unico, è precisato che l'individuazione delle aree deve essere orientata alla più ampia partecipazione degli operatori alle procedure e che la durata del servizio è di durata definita e non superiore a quattro anni e in modo da seguire l'evoluzione del mercato e conseguire il massimo vantaggio per i consumatori. Sempre in un'ottica concorrenziale è prevista la fissazione di una soglia massima delle aree aggiudicabili ad un singolo operatore, e in via cumulativa alle società appartenenti ad uno stesso gruppo, corrispondente al 35%. Inoltre, è disposto che gli esercenti prestino garanzie a copertura di un eventuale mancato o difforme assolvimento del servizio rispetto alla regolazione e che gli stessi non possono offrire servizi aggiuntivi nell'ambito del contratto del STG. Sono previste altresì forme di rendicontazione periodica a carico dei soggetti selezionati sulle condizioni e sull'andamento del servizio e sul numero dei clienti riforniti. È previsto infine che ARERA elabori un rapporto sull'esito delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio da trasmettere al Ministro della transizione ecologica e alle Commissioni parlamentari competenti entro 90 giorni dalla conclusione delle procedure. La stessa ARERA elabora e trasmette un rapporto periodico sull'attuazione del STG che consenta di seguire l'evoluzione dell'ingresso dei clienti sul mercato.

Articolo 4 (Disposizioni transitorie e finali) - Il primo comma chiarisce che il decreto non introduce nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, mentre il secondo comma richiama, per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dell'atto, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di provvedimento non prevede un impatto a carico della finanza pubblica. Nel dettaglio:

L'articolo 1 chiarisce l'ambito di applicazione e prevede disposizioni di carattere generale in ordine alle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti finali interessati dal superamento dei regimi di prezzo nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale e i criteri per il passaggio delle piccole imprese al mercato libero dell'energia elettrica a decorrere dal 1° gennaio 2023. La disposizione non ha impatto sulla finanza pubblica.

L'articolo 2, relativo alla promozione dell'ingresso consapevole degli utenti finali nel mercato dell'energia elettrica e del gas naturale, è incentrato sullo svolgimento di campagne di comunicazione istituzionali attraverso una pluralità di canali divulgativi, rivolte a tutti gli utenti coinvolti dal superamento dei regimi di tutela, e sulla promozione di iniziative informative da effettuare in collaborazione con le associazioni di categoria delle microimprese e dei consumatori domestici. Riguardo alle suddette azioni di comunicazione, si rappresenta che *prima facie* il relativo fabbisogno sia stimabile, sui due anni di campagna di piano 2022-2023, in circa 400mila euro per ciascun anno. In linea con quanto previsto dal precedente decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 dicembre 2020 per l'ingresso consapevole delle piccole imprese, adeguata copertura è rinvenibile, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico (MiSE), nel Fondo assegnato al capitolo di bilancio n. 1652 del MiSE, alimentato con le sanzioni irrogate dall'ARERA di cui all'art. 11-*bis* del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 804. In particolare, a valere sul Fondo, con decreto del MiSE del 11 gennaio 2022, relativo a Progetti di cui alla delibera 30 novembre 2022 532/2021/E/COM dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, circa quattro milioni di euro sono stati destinati al Progetto di "Informazione apertura mercati" per il biennio 2022-2023 che prevede lo svolgimento di campagne informative multimediali rivolte ai consumatori di energia elettrica e del gas naturale, relative alla piena apertura dei mercati finali.

Le altre disposizioni contenute nell'articolo non comportano costi aggiuntivi in quanto sono volte a rafforzare aspetti della disciplina del mercato finale (es. trasparenza delle bollette) già regolati dall'ARERA nell'ambito delle proprie funzioni e competenze. Con riferimento al monitoraggio dell'evoluzione del comportamento dei clienti e del mercato finale dell'energia elettrica e del gas da parte di ARERA, questo è svolto in avvalimento dell'Acquirente Unico. L'Acquirente Unico fornisce il proprio supporto mediante l'analisi e l'elaborazione delle informazioni provenienti dal Sistema informativo integrato (SII), di cui lo stesso Acquirente Unico è gestore e titolare. La

copertura finanziaria delle attività svolte nell'ambito delle funzioni di gestione del SII è assicurata attraverso le tariffe a carico degli utenti del servizio elettrico

L'articolo 3 detta disposizioni per assicurare la fornitura di energia elettrica alle piccole imprese che al 1° gennaio 2023 non avessero operato la scelta verso un operatore di mercato, fornendo criteri per la disciplina del servizio a tutele gradualmente a loro destinato, in modo coordinato con la disciplina adottata dall'ARERA. Le disposizioni non hanno impatto sulla finanza pubblica.

L'articolo 4 dispone in merito alla pubblicazione del decreto.



Il Ministro della transizione ecologica

VISTA la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE e, in particolare, gli articoli 3, 4 e 5;

VISTA la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e, in particolare, l'articolo 4, che ha istituito l'Acquirente Unico S.p.A.;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, recante "Misure urgenti in materia di energia" e, in particolare, l'articolo 1-bis, che ha istituito un Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas;

VISTO il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" e, in particolare, l'articolo 11-bis, secondo cui l'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (oggi Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

VISTO il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE (di seguito: decreto legislativo n. 93/2011);

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (di seguito: legge n. 124/2017), con la quale è stato stabilito un percorso per promuovere l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato dell'energia e il rafforzamento delle condizioni competitive del mercato stesso e, in particolare, l'articolo 1, che:

- al comma 59 prevede la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, del regime dei prezzi regolati del mercato del gas naturale di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 164/2000;



- al comma 60 stabilisce che il regime dei prezzi regolati del mercato elettrico di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 93/2011 cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese e a decorrere dal 1° gennaio 2023 per le microimprese e per i clienti domestici. Il medesimo comma stabilisce inoltre che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (di seguito anche: ARERA o Autorità) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date, un servizio a tutele gradualmente per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti;
- al comma 60-*bis* prevede, in relazione a quanto disposto ai commi 59 e 60, che il Ministro dello sviluppo economico, sentite l'ARERA e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito anche: AGCM), definisca, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica";

VISTO il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea";

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 2, che ha ridenominato il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" in "Ministero della transizione ecologica" ed ha trasferito a quest'ultimo Ministero le competenze esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di energia, anche con specifico riferimento alla concorrenza, alla tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e alla regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici;



VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, di attuazione della direttiva (UE) 2019/944 (di seguito: decreto legislativo n. 210/2021) e, in particolare, gli articoli 5, 6, 7, 10, 11;

VISTO l'articolo 16-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di seguito: decreto-legge n. 152/2021), con cui sono state apportate modifiche e integrazioni all'articolo 1 della legge n. 124/2017, e in particolare:

- il comma 1, che stabilisce che, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele gradualì, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica;
- il comma 2, che prevede che l'ARERA adotti disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele gradualì per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 10 gennaio 2024, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica;
- il comma 3, che prevede che, qualora alla data di cui all'articolo 1, comma 60, della legge n. 124/2017, non siano state adottate le misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 210/2021, nei confronti dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica continua ad applicarsi il servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, secondo gli indirizzi definiti con il decreto del Ministro della transizione ecologica;

VISTO il Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 predisposto dall'Italia in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione, efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia definitivamente approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 dicembre 2020, con cui sono stati approvati le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di



offerte nel libero mercato, e sono state fornite specifiche disposizioni per la cessazione dei prezzi regolati dell'energia elettrica per le piccole imprese;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 27 maggio 2021 in materia di procedure per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza del gas naturale per gli anni termici 2021-2022 e 2022-2023, con cui sono stati definiti gli indirizzi all'ARERA per l'individuazione dei criteri e delle modalità di fornitura del gas naturale nell'ambito del servizio di fornitura di ultima istanza;

VISTA la deliberazione ARERA del 6 luglio 2021, n. 290/2021/r/gas con cui l'Autorità, in coerenza con il citato decreto del Ministro della transizione ecologica 27 maggio 2021, ha adottato disposizioni relative alle procedure a evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza e dei fornitori del servizio di *default* distribuzione, per il periodo 1° ottobre 2021 - 30 settembre 2023;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2022, di approvazione dei progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato, come proposti da ARERA con la deliberazione 532/2021/E/com del 30 novembre 2021, tra cui il Progetto Informazione Mercati (PIM) relativo alla realizzazione di campagne informative sulla piena apertura dei mercati rivolte ai consumatori di energia elettrica e gas naturale, al quale sono destinate risorse per complessivi quattro milioni di euro nel biennio 2022-2023;

VISTA la deliberazione ARERA del 10 maggio 2022, n. 208/2022/R/eel, con cui l'Autorità ha adottato disposizioni per l'erogazione del servizio a tutele gradualmente per le microimprese del settore dell'energia elettrica, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124;

CONSIDERATO che il completamento del processo di piena liberalizzazione nel settore dell'energia elettrica, attraverso l'adozione di regole finalizzate ad assicurare un passaggio informato e consapevole al mercato libero da parte della clientela domestica e delle microimprese, rientra tra le riforme volte alla promozione della concorrenza e rimozione delle barriere all'entrata nel mercato, che il Governo si è impegnato ad adottare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato il 22 giugno 2021 dalla Commissione Europea e il 13 luglio 2021 dal Consiglio europeo economia e finanza;

CONSIDERATO l'obiettivo di favorire l'ingresso dei clienti del servizio elettrico e gas naturale nel mercato libero e la scelta consapevole del proprio fornitore attraverso azioni volte a incrementare il grado di informazione sulle opportunità del mercato in termini di vantaggi derivanti da pluralità di offerte, trasparenti e confrontabili, e sugli strumenti a tutela dei propri diritti;

RITENUTO di adottare, con il presente provvedimento, misure volte a disciplinare i criteri e le modalità per l'ingresso consapevole nei mercati del gas naturale e dell'energia elettrica dei clienti finali interessati dal superamento dei regimi dei prezzi regolati, nonché per assicurare alle microimprese il servizio di fornitura di energia elettrica al 1° gennaio 2023, rinviando ad



un successivo provvedimento la definizione di specifiche misure per l'ingresso nel mercato dell'energia elettrica dei clienti domestici sulla base di quanto previsto dall'articolo 16-ter del decreto-legge n. 152/2021;

SENTITO il Ministero dello sviluppo economico, che si è espresso con nota del 30 maggio 2022;

SENTITA l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, che xxx;

SENTITA l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che xxx;

ACQUISITO il parere xxx della X Commissione permanente del Senato (Industria, commercio, turismo), reso nella seduta del xxx;

ACQUISITO il parere xxx della X Commissione permanente della Camera dei Deputati (Attività produttive, commercio e turismo), reso nella seduta del xxx;

RITENUTO necessario, alla luce dell'elevata concentrazione dell'offerta riscontrata nel servizio di vendita dell'energia elettrica, promuovere condizioni concorrenziali tra gli operatori nell'ambito dei meccanismi di transizione dei clienti al libero mercato, individuando forme di attribuzione del servizio di durata predeterminata a medio termine e livelli territoriali di attribuzione del servizio, tali da evitare posizioni dominanti a livello locale;

RITENUTO opportuno rafforzare gli strumenti di informazione e tutela degli interessi dei consumatori e coinvolgere le organizzazioni di categoria rappresentative delle microimprese in iniziative per la corretta informazione sulle opportunità presenti sui mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, sulle modalità di confronto dei prezzi nonché sulle opportunità offerte dalle forme di autoproduzione efficiente e sostenibile, anche alla luce di quanto previsto in materia di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 60-bis, della legge n. 124/2017, definisce i criteri e le modalità per favorire l'ingresso consapevole nel mercato del gas naturale e dell'energia elettrica dei clienti finali interessati dal superamento dei regimi di prezzi regolati, secondo quanto previsto all'articolo 1, commi 59 e 60, della medesima legge, nonché sulla base delle caratteristiche e della diversa consistenza numerica dei gruppi di clienti interessati. Il presente decreto adotta altresì disposizioni per assicurare alle microimprese con una potenza elettrica impegnata pari o inferiore a 15 kW il servizio di fornitura di energia elettrica al 1° gennaio 2023, tenendo conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori



e di offerte nel libero mercato. La disciplina delle modalità per l'ingresso dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica è demandata a un successivo decreto del Ministro della transizione ecologica, adottato ai sensi del citato articolo 1, comma 60-*bis*, della legge n. 124/2017.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto disciplina:

a) l'attuazione di campagne informative istituzionali destinate alle microimprese di cui all'articolo 1, secondo periodo e ai clienti domestici, compresi, per il gas naturale, i condomini ad uso domestico, volte ad assicurare la conoscenza delle scadenze temporali del processo di superamento dei regimi di prezzi regolati per il gas naturale e per l'energia elettrica e una scelta consapevole fra le diverse offerte commerciali di vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale;

b) per il servizio di vendita dell'energia elettrica, opportuni criteri per il passaggio al mercato delle microimprese servite in maggior tutela che, alla data del 1° gennaio 2023, non abbiano ancora esercitato il proprio diritto di scelta del fornitore.

Art. 2

(Promozione dell'ingresso consapevole dei clienti finali nei mercati dell'energia)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, commi 2 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 dicembre 2020, il Ministero della transizione ecologica, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, promuove iniziative di comunicazione finalizzate ad incrementare il grado di informazione dei clienti finali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), sulla normativa vigente in materia di apertura del mercato, sulle relative tempistiche, sugli obblighi e sui diritti dei clienti finali medesimi, nonché sulle opportunità del mercato in termini di vantaggi derivanti da pluralità di offerte, trasparenti e confrontabili, e sugli strumenti a tutela di tali diritti.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della transizione ecologica, in collaborazione con l'ARERA, secondo tempistiche che tengono conto sia dell'esigenza di promuovere la scelta consapevole delle offerte sul mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale, sia dell'esigenza di assicurare una corretta e tempestiva informazione al cliente in vista della cessazione dei regimi di tutela nei termini stabiliti dalla legge n. 124/2017:

a) svolge periodiche campagne di comunicazione istituzionali attraverso una pluralità di canali divulgativi e sui principali *media* a diffusione nazionale in modo da raggiungere efficacemente la platea di clienti interessati dal superamento del regime dei prezzi regolati di gas naturale ed energia elettrica tenuto conto delle diverse tempistiche previste dalla normativa di riferimento;

b) promuove iniziative informative, anche su base territoriale, in collaborazione con le organizzazioni di categoria delle microimprese e le associazioni dei consumatori, favorendo



altresi la formazione specifica delle medesime associazioni per fornire supporto ai clienti finali domestici, compresi, per il gas naturale, i condomini ad uso domestico, e alle microimprese di cui all'articolo 1, secondo periodo nella ricerca della migliore offerta di mercato.

3. L'ARERA rafforza la trasparenza e la chiarezza informativa sulle condizioni di fornitura e sui prezzi, in modo da agevolare il confronto autonomo dei clienti fra l'offerta economica di tutela e le alternative disponibili sul mercato. L'ARERA assicura altresì che le microimprese ricevano, per il tramite dell'attuale esercente il servizio di maggior tutela, anche una comunicazione di carattere istituzionale contenente le necessarie informazioni sul passaggio al servizio a tutele graduali, sia in prossimità dell'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 1, sia contestualmente all'invio dell'ultima bolletta emessa nell'ambito del regime di maggior tutela.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero della transizione ecologica e l'ARERA si avvalgono del supporto della società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: AU), in particolare per la diffusione delle informazioni a beneficio dei clienti finali, nonché per il tempestivo aggiornamento del Portale delle offerte di cui all'articolo 1, comma 61, della legge n. 124/2017 e per la semplificazione delle procedure di conciliazione e trattamento dei reclami.

5. Nel corso del processo di completamento della liberalizzazione dei mercati finali del gas naturale e dell'energia elettrica, l'ARERA, avvalendosi dell'AU, effettua un monitoraggio sull'evoluzione del comportamento dei clienti finali, delle azioni di cambio di fornitore, sull'andamento dei prezzi offerti ai clienti finali, sulla trasparenza e pubblicità delle offerte e dei servizi connessi e valuta l'introduzione di misure regolatorie volte a rafforzare l'efficacia degli strumenti per la confrontabilità delle offerte. AU fornisce il proprio supporto ai sensi del primo periodo mediante l'analisi e l'elaborazione delle informazioni provenienti dal Sistema informativo integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129. Il rapporto di monitoraggio di cui al presente comma è trasmesso al Ministero della transizione ecologica ed alle Commissioni parlamentari competenti per la prima volta entro il 1° luglio 2023 e successivamente ogni sei mesi, fino al 31 dicembre 2024.

Art. 3

(Criteri per assicurare alle microimprese il servizio di fornitura di energia elettrica al 1° gennaio 2023)

1. Le microimprese che alla data del 1° gennaio 2023 non abbiano stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero sono fornite, a decorrere dalla medesima data e fino all'esercizio del diritto di scelta del fornitore, attraverso il Servizio a Tutele Graduali (di seguito: STG) disciplinato dall'ARERA ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge n. 124/2017, tenuto conto dei seguenti criteri:



- a) l'individuazione dei fornitori del servizio a tutele graduali avviene sulla base di procedure concorsuali svolte dall'AU, disciplinate con modalità volte a favorire la più ampia partecipazione degli operatori alle procedure e ad evitare la concentrazione dell'offerta, mediante l'individuazione di aree territoriali caratterizzate da un equilibrato livello di rischio connesso alla morosità dei clienti e da omogeneità dimensionale in termini di punti di prelievo e prevedendola fissazione di una soglia massima di tali aree aggiudicabili ad un singolo operatore pari al 35 per cento. Tale limite è da applicare sull'intero territorio nazionale ed in via cumulativa nel caso di più società appartenenti allo stesso gruppo;
- b) il periodo di esercizio del STG da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali è, in ragione della natura transitoria del servizio stesso nel processo di liberalizzazione, di durata definita e comunque non superiore a quattro anni, tale da garantire le migliori condizioni di offerta del servizio;
- c) sono previste adeguate garanzie a copertura di un eventuale mancato assolvimento del servizio o svolgimento dello stesso in difformità alle disposizioni previste, che i partecipanti devono prestare;
- d) fermo restando il monitoraggio di cui al comma 3, sono previste forme di rendicontazione periodica a carico dei soggetti selezionati, secondo un formato omogeneo e chiaro, in particolare sulle condizioni economiche della fornitura e sull'andamento del servizio e sul numero dei clienti riforniti.

2. Ciascun esercente il STG è tenuto ad erogare il servizio a tutti i clienti assegnati in esito alle procedure concorsuali, nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dall'ARERA. È fatto divieto all'esercente di inserire nel contratto del STG qualsiasi servizio o prodotto ulteriore rispetto alle condizioni contrattuali stabilite dall'ARERA.

3. L'ARERA elabora un rapporto sull'esito delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il STG e lo trasmette, entro 90 giorni dalla data di conclusione delle procedure medesime, al Ministro della transizione ecologica e alle Commissioni parlamentari competenti. La stessa ARERA elabora e trasmette un rapporto annuale sull'attuazione del STG, anche tenendo conto delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), che consenta di seguire l'evoluzione dell'ingresso dei clienti sul mercato, e vigila sulla corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli aggiudicatari.

Art. 4

(Disposizioni transitorie e finali)

- 1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



2. Gli obblighi di pubblicità legale sono assolti mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale e con pubblicazione integrale del presente atto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica, all'indirizzo *www.mite.gov.it*.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roberto Cingolani



Al Ministro della Transizione Ecologica

Illustre Presidente,

Le trasmetto, a integrazione della precedente nota del 9 giugno 2022, i pareri sullo schema di decreto volto a disciplinare criteri e modalità per l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali di energia elettrica e gas interessati dal superamento dei regimi di prezzi regolati, resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente rispettivamente nelle sedute del 21 e del 28 giugno 2022.

Nel ringraziare per la collaborazione, si resta in attesa del prescritto parere della Commissione competente.


Roberto Cingolani

Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati
Presidente del Senato della Repubblica

PARERE 28 GIUGNO 2022
291/2022/I/EEL

PARERE IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA CHE DEFINISCE LE MODALITÀ PER FAVORIRE L'INGRESSO CONSAPEVOLE DEI CLIENTI FINALI NEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1210^a riunione del 28 giugno 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva UE 2019/944);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, ed in particolare articolo 1 dal comma 60 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8 (di seguito: decreto-legge 162/19);
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021 (di seguito: decreto-legge 183/20);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di seguito: decreto-legge 152/21);

- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 dicembre 2020 recante prime modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas (di seguito: decreto ministeriale del 31 dicembre 2020);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, 156/07;
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2011, ARG/com 151/11, (di seguito: deliberazione ARG/com 151/11);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2014, 398/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (di seguito: deliberazione 501/2014/R/com o Bolletta 2.0) come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2015 268/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 302/2016/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 642/2016/E/com;
- la deliberazione 18 aprile 2017, 252/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2017, 751/2017/E/com (di seguito: deliberazione 751/2017/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2017, 375/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 30 agosto 2017, 610/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2017, 746/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2018, 89/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2019, 59/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2019, 85/2019/R/com;
- deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2019, 197/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2020, 219/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2019, 396/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 396/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2020, 351/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2020, 261/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2020, 356/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2020, 584/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 584/2020/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 6 aprile 2021 140/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 140/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2021, 532/2021/E/com (di seguito: deliberazione 532/2021/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2021, 532/2021/E/com (di seguito: deliberazione 532/2021/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 566/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 208/2022/R/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV);
- il Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 settembre 2019, 397/2019/R/eel recante *“Servizio di salvaguardia per i clienti finali domestici e piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17”* (di seguito: documento per la consultazione 397/2019/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 220/2020/R/eel recante *“Servizio a tutele gradualı per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17”*;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 8 febbraio 2022, 45/2022/R/eel recante *“Servizio a tutele gradualı per le microimprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17”* (di seguito: documento per la consultazione 45/2022/R/eel);
- la comunicazione del Ministero della Transizione Ecologica in data 7 giugno 2022 (prot. Autorità 25352 dell’8 giugno 2022) di trasmissione dello schema di decreto prime modalit  per favorire l’ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas (di seguito: comunicazione del 7 giugno 2022).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1 del decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di maggior tutela erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese che non hanno un venditore nel mercato libero; tale servizio   stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11;
- ai sensi delle richiamate disposizioni, il servizio di maggior tutela   erogato dall’impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un’apposita societ  di vendita, e la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica   svolta dalla societ  Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente Unico);

- la regolazione delle modalità di erogazione del servizio di maggior tutela compete all’Autorità che, ai sensi del decreto-legge 73/07, ne definisce le condizioni di erogazione nonché, “in base ai costi effettivi del servizio”, i relativi corrispettivi da applicare;
- con il TIV, l’Autorità ha disciplinato le condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali, definite sulla base di criteri di mercato, in modo da non spiazzare offerte (economicamente efficienti) del mercato libero;
- la conformità del servizio di maggior tutela, così come implementato nell’ordinamento italiano, al dettato normativo europeo (in particolare alle disposizioni in tema di servizio universale e al diritto del cliente di ottenere una fornitura a prezzi ragionevoli – cfr. art. 3, comma 2, della direttiva 2009/72/CE) è stata, tra l’altro, riconosciuta dalla Corte di Giustizia UE; la medesima Corte ha altresì:
 - individuato come temporanea la funzione relativa alla tutela di prezzo, in quanto destinata ad essere superata non appena le condizioni del mercato stesso lo rendano possibile;
 - chiarito la portata del principio di proporzionalità cui devono conformarsi le discipline nazionali dei servizi di tutela, rispetto alle concrete ed effettive esigenze dei soggetti coinvolti;
- in relazione al richiamato servizio di maggior tutela, la legge 124/17, come da ultimo modificata dal decreto-legge 183/20, ne ha disposto il superamento, rispettivamente, alla data del 1 gennaio 2021 per le piccole imprese e a quella del 1 gennaio 2023 per le microimprese e per i clienti domestici (art. 1, comma 60), posticipando di un anno la previgente scadenza (di gennaio 2022) fissata dal decreto-legge 162/19;
- successivamente, il decreto-legge 152/21 ha lasciato invariata la data di cessazione della tutela di prezzo per le microimprese e per i clienti domestici del gas naturale mentre, con riferimento ai clienti domestici dell’energia elettrica, ha previsto che, a partire da gennaio 2023, in via transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio a tutele gradualmente, da concludersi entro il 10 gennaio 2024, questi continuano a essere riforniti in maggior tutela secondo gli indirizzi definiti con decreto del MiTE (art. 16-ter, commi 1 e 2); il medesimo decreto-legge (art. 16-ter, comma 3) ha altresì prorogato transitoriamente il regime di tutela anche per i clienti vulnerabili nelle more dell’attuazione degli interventi previsti in loro favore dal decreto legislativo 210/21 di recepimento della direttiva UE 2019/944;
- la citata legge 124/17 (a più riprese novellata) ha inoltre intestato all’Autorità e all’allora Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero della Transizione Ecologica (di seguito: MiTE) degli specifici adempimenti; in particolare:
 - i. all’Autorità il duplice compito di:
 - a. stabilire per le microimprese e i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già allo scopo individuati dalla direttiva (UE) 2019/944;

- b. adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un “servizio a tutele gradualmente per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica” (originariamente denominato da tale legge “servizio di salvaguardia”), nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti;
- ii. al MiTE, tra l’altro, di adottare, con riferimento a entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale, un decreto per definire, sentite l’Autorità e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le modalità ed i criteri per l’ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato;
- la legge 124/17 prevede, altresì, per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale, ulteriori interventi funzionali al superamento della c.d. tutela di prezzo; tra questi rientrano gli interventi finalizzati a permettere una adeguata informativa ai clienti finali in relazione al superamento delle tutele di prezzo e al funzionamento del mercato libero, stabilendo in particolare:
 - (i) l’invio, a decorrere dal 1 gennaio 2018, ai clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela di adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo, secondo le modalità definite dall’Autorità (comma 69);
 - (ii) un rafforzamento delle funzioni dell’Autorità, con specifico riferimento alla pubblicizzazione e alla diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei settori oggetto di regolazione, mediante la facoltà attribuita all’Autorità medesima di avvalersi per tali finalità anche della società Acquirente Unico (comma 72);
- il decreto ministeriale del 31 dicembre 2020 prevede, tra l’altro, con riferimento alle iniziative informative verso i clienti finali interessati dal superamento delle tutele di prezzo:
 - (i) l’avvio, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MiSE), in coordinamento con l’Autorità, di campagne di comunicazione istituzionali e iniziative informative in collaborazione con le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori;
 - (ii) che le suddette campagne di comunicazione istituzionale e iniziative informative siano destinate alle piccole imprese, ma anche alle microimprese e ai clienti domestici e siano finalizzate ad incrementare il grado di informazione sulla rimozione della tutela di prezzo, le relative scadenze, gli obblighi e i diritti e le opportunità del mercato, compresi gli strumenti a tutela dei propri diritti;
 - (iii) che l’Autorità, entro 30 giorni dall’adozione del decreto, predisponga un progetto per la realizzazione di campagne informative destinate alle piccole imprese relative alla piena apertura del mercato finale dell’energia elettrica, alla cessazione del regime di tutela disposta dalla legge 124/17 al 1 gennaio 2021, alla pluralità di offerte presenti sul mercato e agli strumenti per la loro confrontabilità, ai propri diritti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in ottemperanza alle sopra richiamate previsioni della legge 124/17 l’Autorità ha effettuato specifici interventi regolatori;
- in particolare, relativamente alla rimozione della c.d. tutela di prezzo, l’Autorità:
 - (i) ha avviato un procedimento con la deliberazione 396/2019/R/eel, originariamente finalizzato all’acquisizione dei primi elementi informativi utili alla predisposizione della regolazione dell’allora servizio di salvaguardia che, ai sensi della previgente versione della legge concorrenza, avrebbe dovuto garantire la continuità della fornitura ai clienti finali domestici e alle piccole imprese a partire dall’1 luglio 2020 (data allora prevista di cessazione del servizio di maggior tutela); nell’ambito del predetto procedimento è stato quindi pubblicato un primo documento per la consultazione 397/2019/R/eel sul servizio in parola;
 - (ii) in seguito alla novella legislativa introdotta dal decreto-legge 162/19, che ha, tra le altre cose, differito il termine di superamento del servizio di maggior tutela per le piccole imprese al 1 gennaio 2021, ha pubblicato la deliberazione 491/2020/R/eel che ha stabilito:
 - a. la soglia di potenza, pari o inferiore a 15 kW contrattualmente impegnati, per l’individuazione delle microimprese che, fino al 31 dicembre 2022, avranno titolo a beneficiare del servizio di maggior tutela;
 - b. le condizioni di erogazione del servizio a tutele graduali destinato alle piccole imprese del settore dell’energia elettrica;
 - c. le modalità di assegnazione del servizio a mezzo di procedure concorsuali per aree territoriali;
 - (iii) in esito alle novelle legislative introdotte rispettivamente dal decreto-legge 183/20 che ha fissato al 1 gennaio 2023 la rimozione del servizio di maggior tutela per le microimprese e dal successivo decreto-legge 152/21, che ha prorogato tale servizio fino al 2024 per i soli clienti domestici di energia elettrica, ha pubblicato il documento per la consultazione 45/2022/R/eel riguardante il servizio a tutele graduali destinato alle microimprese (di seguito: STG per le microimprese) da cui è originata la deliberazione 208/2022/R/eel;
- la predetta deliberazione 208/2022/R/eel ha definito: (A) la regolazione delle condizioni economiche e contrattuali di erogazione del STG per le microimprese e (B) le modalità di assegnazione dello stesso attraverso procedure concorsuali, a partire dalla regolazione dell’omologo servizio destinato alle piccole imprese, ancorché con alcune distinzioni motivate dalle diverse caratteristiche (sia dimensionali che in termini di numerosità della platea) che connotano le microimprese;
- con specifico riferimento alle regole di aggiudicazione del servizio attraverso procedure concorsuali (B), la citata deliberazione, prevede, in sintesi:
 - a. l’affidamento ad Acquirente Unico del compito di gestire le procedure concorsuali e di predisporre il Regolamento di gara in conformità alle disposizioni della stessa ed entro le scadenze ivi indicate;

- b. un'asta iterativa ascendente simultanea la quale è reiterata fino a quando per due turni successivi non ci sia più un nuovo offerente per tutte le aree territoriali ovvero al raggiungimento del numero massimo di turni di gara fissati nel regolamento di gara;
 - c. l'applicazione di un tetto massimo al prezzo ammesso in sede di gara non rivelato anticipatamente ai partecipanti prima delle procedure concorsuali;
 - d. un limite massimo alle aree aggiudicabili da un singolo operatore, pari a quattro, ossia, al 35% delle aree totali di erogazione del servizio;
 - e. il ricorso a un'asta di riparazione (a turno unico) aperta a tutti i partecipanti alle procedure concorsuali che hanno formulato un'offerta economica per permettere l'assegnazione di aree per cui le aste siano andate deserte;
 - f. l'assegnazione del servizio agli aggiudicatari per un periodo di quattro anni;
- relativamente invece agli interventi finalizzati a permettere una adeguata informativa ai clienti finali in relazione al superamento delle tutele di prezzo e al funzionamento del mercato libero, l'Autorità ha:
 - (i) con la deliberazione 751/2017/E/com, proposto al Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: MiSE), ai sensi dell'articolo 11-bis, del decreto-legge 35/05, l'approvazione di un progetto, sinteticamente denominato PIM, per la realizzazione di campagne informative rivolte ai consumatori di energia elettrica e gas naturale relative alla piena apertura dei mercati finali e tale proposta è stata approvata dal Ministro con decreto 21 dicembre 2017;
 - (ii) con deliberazione 746/2017/R/com, previsto una specifica informativa, con testo definito dall'Autorità, che i venditori che erogano i servizi di tutela di prezzo (maggior tutela elettrica e tutela gas) devono inserire in bolletta ai sensi dell'articolo 10, comma 10.3, della deliberazione 501/2014/R/com, a cadenza semestrale per il periodo 1 gennaio 2018-30 giugno 2019 nonché specifici obblighi di indirizzare il cliente finale, all'atto della richiesta telefonica di informazione in merito al proprio contratto con riferimento al superamento della tutela di prezzo, al sito dell'Autorità e al *call center* dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, fornendo gli specifici riferimenti;
 - (iii) con deliberazione 197/2019/R/com, avviato un procedimento finalizzato a individuare ed attivare ulteriori azioni complementari all'informativa in bolletta, caratterizzate da una più forte incisività dal punto di vista comunicativo, finalizzate a rendere maggiormente partecipi dell'evoluzione dei mercati energetici e degli strumenti approntati a loro favore i clienti forniti nei regimi di tutela; in tale deliberazione è stato altresì previsto il proseguimento dell'informativa con testo definito dall'Autorità da riportare in tutte le bollette dei clienti serviti in tutela emesse successivamente al 30 giugno 2019 e fino al superamento delle tutele di prezzo, attraverso un'informativa generalizzata riguardante il funzionamento del mercato;
 - (iv) con la deliberazione 584/2020/R/eel, previsto che gli esercenti la maggior tutela riportassero una specifica informativa in bolletta, definita dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 10, comma 10.3, della deliberazione 501/2014/R/com nelle bollette dei clienti finali (piccole imprese e microimprese titolari di punti di prelievo con

potenza superiore a 15 kW) forniti nel servizio a tutele graduali per il periodo di *assegnazione provvisoria* (intercorrente dal 1 gennaio al 30 giugno 2022); tale deliberazione ha inoltre previsto che gli esercenti medesimi indirizzassero il cliente finale, all'atto della richiesta telefonica di informazione in merito al proprio contratto del servizio a tutele graduali e/o sulle opportunità del mercato libero al sito *web* dell'Autorità e al numero verde dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, fornendo gli specifici riferimenti;

- (v) altresì realizzato e condiviso, con le principali associazioni di categoria e con l'Unione delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato, materiali informativi e di comunicazione destinati a sensibilizzare le piccole imprese e la parte di microimprese coinvolte dalla rimozione del servizio di maggior tutela dal 1 gennaio 2021 e ha parimenti predisposto apposite pagine *web* sul proprio sito istituzionale dedicate al tema della cessazione della tutela e al servizio a tutele graduali destinato alle piccole imprese; su quest'ultimo tema sono state realizzate delle collaborazioni con le associazioni rappresentative delle piccole imprese a cui sono stati forniti materiali di comunicazione personalizzati funzionali allo svolgimento di campagne informative al livello nazionale;
- (vi) con la deliberazione 140/2021/R/eel ha previsto delle iniziative di comunicazione per il biennio 2021 e 2022, differenziate per gruppi di clienti destinatari, mezzi e messaggi; nella medesima deliberazione si è fatto specifico riferimento alle collaborazioni interistituzionali e al decreto ministeriale del 31 dicembre 2020, che prevede la realizzazione di ulteriori iniziative di informazione rivolte ai consumatori (domestici), inclusa l'informazione sulla rimozione delle tutele di prezzo, nell'ambito del Progetto informazione mercati a valere sulle risorse del Fondo sanzioni dell'Autorità e in collaborazione con le associazioni dei consumatori, prevedendo che il progetto stesso sia aggiornato e integrato su iniziativa dell'Autorità;
- (vii) con la deliberazione 532/2021/E/com, proposto al MiSE, ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto-legge 35/05, la riformulazione del progetto PIM (richiamato *sub* (i)), per una durata di 24 mesi decorrenti dall'avvio delle campagne informative, e tale proposta è stata approvata dal Ministro con decreto 11 gennaio 2022;
- (viii) limitatamente alle microimprese attualmente rifornite nel servizio di maggior tutela, previsto, con la richiamata deliberazione 208/2022/R/eel, che gli esercenti la maggior tutela:
 - a. nel periodo intercorrente da luglio a dicembre 2022 alleghino, ad almeno due bollette, di cui la seconda inviata al cliente nel periodo da ottobre a dicembre 2022, in un foglio separato, un'informativa con testo standardizzato definito dall'Autorità, finalizzato a renderli edotti in merito al passaggio al nuovo STG per le microimprese;
 - b. riportino, nella bolletta sintetica di chiusura del cliente finale un messaggio, anch'esso definito dall'Autorità, finalizzato a renderlo edotto dell'avvenuto cambio di fornitore.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il decreto legislativo 93/11 prevede tra l'altro che l'Autorità monitori il grado e l'efficacia di apertura dei mercati al dettaglio e che al fine dell'efficace svolgimento dei propri compiti, ivi compreso il monitoraggio, possa svolgere indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale;
- con la deliberazione ARG/com 151/11, l'Autorità ha definito la disciplina del sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale (di seguito: monitoraggio *retail*) finalizzato, coerentemente con quanto previsto dal decreto legislativo 93/11, a consentire all'Autorità l'osservazione regolare e sistematica delle condizioni di funzionamento della vendita al dettaglio, incluso il grado di apertura, la concorrenzialità e la trasparenza del mercato, nonché il livello di partecipazione dei clienti finali e il loro grado di soddisfazione (c.d. *customer satisfaction*);
- in tale ambito l'Autorità provvede alla pubblicazione di rapporti periodici di monitoraggio e alla pubblicazione e aggiornamento periodico, sul sito dell'Autorità, di un insieme di dati e indicatori, al fine di fornire una rapida e completa fotografia dello stato di detti mercati in Italia e della loro evoluzione;
- ai fini delle attività funzionali al monitoraggio *retail*, l'Autorità prevede specifici obblighi informativi posti in capo agli operatori di mercato; peraltro, in ragione della crescente importanza e significatività delle informazioni rinvenibili dal Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) istituito dalla legge 129/10 presso l'Acquirente Unico, è altresì previsto che il Gestore del SII effettui le attività di reportistica e monitoraggio, con l'elaborazione e la messa a disposizione all'Autorità delle informazioni funzionali al monitoraggio *retail* nella disponibilità del SII.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il MiTE, con comunicazione del 7 giugno 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 60-*bis* della legge 124/17, lo schema di decreto ministeriale finalizzato a individuare "i criteri e le modalità per favorire l'ingresso consapevole nel mercato del gas naturale e dell'energia elettrica dei clienti finali interessati dal superamento dei regimi di tutela di prezzo, secondo quanto previsto all'articolo 1, commi 59 e 60, della medesima legge, nonché sulla base delle caratteristiche e della diversa consistenza numerica dei gruppi di clienti interessati"; la disciplina delle modalità per l'ingresso dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica è invece demandata a un successivo decreto del MiTE;
- nel dettaglio delle misure, lo schema di decreto prevede disposizioni concernenti:
 1. misure di promozione dell'ingresso consapevole dei clienti nei mercati dell'energia;
 2. criteri per assicurare alle microimprese il servizio di fornitura di energia elettrica al 1 gennaio 2023;
- relativamente alle misure di promozione dell'ingresso consapevole dei clienti nei mercati dell'energia (punto 1.), lo schema di decreto prevede:

- a) lo svolgimento da parte del MiTE, in collaborazione con l'Autorità, di periodiche campagne di comunicazione istituzionali attraverso una pluralità di canali divulgativi nonché la promozione di iniziative informative, anche su base territoriale, in collaborazione con le organizzazioni di categoria delle microimprese e le associazioni dei consumatori;
 - b) che le suddette campagne di comunicazione istituzionale e iniziative informative siano destinate a tutti i clienti riforniti nei regimi di tutela (ossia, clienti domestici e condomini a uso domestico per il gas, clienti domestici e microimprese per l'energia elettrica) e siano finalizzate ad incrementare il grado di informazione sulla rimozione della tutela di prezzo, le relative scadenze, gli obblighi e i diritti e le opportunità del mercato, compresi gli strumenti a tutela dei propri diritti;
 - c) che l'Autorità rafforzi la trasparenza e la chiarezza informativa sulle condizioni di fornitura e sui prezzi, in modo da agevolare il confronto autonomo dei clienti fra l'offerta economica di tutela e le alternative disponibili sul mercato e assicuri che le microimprese ricevano, per il tramite dell'esercente il servizio di maggior tutela, anche una comunicazione di carattere istituzionale contenente le necessarie informazioni sul passaggio al servizio a tutele gradualmente sia in prossimità dell'esito delle procedure concorsuali, sia contestualmente all'invio dell'ultima bolletta emessa nell'ambito del regime di maggior tutela;
 - d) che, per le finalità sopra richiamate, il MiTE e l'Autorità si avvalgano del supporto dell'Acquirente unico in particolare per la diffusione delle informazioni a beneficio dei clienti finali;
- con riferimento ai criteri per assicurare alle microimprese il servizio di fornitura di energia elettrica al 1 gennaio 2023 (punto 2.), lo schema di decreto prevede:
 - a) che il servizio a tutele gradualmente disciplinato dall'Autorità riguardi tutte le microimprese che alla data del 1 gennaio 2023 non abbiano sottoscritto un contratto di fornitura a condizioni di mercato libero;
 - b) specifiche disposizioni per la disciplina del servizio in questione, stabilendo in particolare che:
 - (i) l'individuazione dei fornitori sia effettuata dall'Acquirente Unico sulla base di procedure concorsuali e che tali procedure concorsuali siano disciplinate con modalità volte a favorire la più ampia partecipazione degli operatori e ad evitare la concentrazione dell'offerta, mediante l'individuazione di aree territoriali caratterizzate da un equilibrato livello di rischio connesso alla morosità dei clienti e da omogeneità dimensionale in termini di punti di prelievo e prevedendo la fissazione di una soglia massima di tali aree aggiudicabili ad un singolo operatore pari al 35%; tale ultimo limite è da applicare sull'intero territorio nazionale ed in via cumulativa nel caso di più società appartenenti allo stesso gruppo;
 - (ii) la durata del periodo di esercizio del servizio sia definita e non superiore a quattro anni, tale da garantire le migliori condizioni di offerta del servizio;
 - (iii) siano previste garanzie a copertura di un eventuale mancato assolvimento del servizio o svolgimento dello stesso in difformità dalle disposizioni previste, che i partecipanti devono prestare;

- (iv) siano previste forme di rendicontazione periodica a carico dei soggetti selezionati, secondo un formato omogeneo e chiaro, in particolare sulle condizioni economiche della fornitura e sull'andamento del servizio e sul numero dei clienti riforniti;
- c) che ciascun esercente il servizio a tutele graduali sia tenuto ad erogare il servizio a tutti i clienti assegnati in esito alle procedure concorsuali nel rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dall'Autorità e non possa inserire nel contratto del servizio a tutele graduali qualsiasi servizio o prodotto ulteriore rispetto alle condizioni contrattuali disposte dall'Autorità;
- infine, lo schema di decreto demanda all'Autorità l'effettuazione di appositi monitoraggi, stabilendo che questa:
 - a) effettui, avvalendosi dell'Acquirente Unico, un monitoraggio sull'evoluzione del comportamento dei clienti finali, delle azioni di cambio di fornitore, sull'andamento dei prezzi offerti ai clienti finali, sulla trasparenza e pubblicità delle offerte e dei servizi connessi e valuti l'introduzione di misure regolatorie volte a rafforzare l'efficacia degli strumenti per la confrontabilità delle offerte; è altresì stabilito che tale rapporto sia trasmesso al MiTE e alle Commissioni parlamentari competenti per la prima volta entro il 1 luglio 2023 e successivamente ogni sei mesi, fino al 31 dicembre 2024;
 - b) elabori un rapporto sull'esito delle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il servizio, per la successiva trasmissione al MiTE e alle Commissioni parlamentari competenti, entro 90 giorni dalla conclusione delle medesime procedure;
 - c) elabori e trasmetta un rapporto annuale sull'attuazione del servizio a tutele graduali, che consenta di seguire l'evoluzione dell'ingresso dei clienti sul mercato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- esprimere, ai sensi dell'articolo 1, comma 60-bis della legge 124/17, parere favorevole sullo schema di decreto finalizzato a individuare le modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas sulla base delle tempistiche di cui all'articolo 1, commi 59 e 60, della medesima legge; in proposito si rileva peraltro che le misure contenute nel suddetto schema risultano in linea con le attività già svolte e che sta attuando l'Autorità rispetto alle tematiche indicate nello schema medesimo; in tale ambito, anche la previsione di un successivo decreto volto a definire le modalità per favorire l'ingresso consapevole nel mercato libero dei clienti domestici di energia elettrica è valutata positivamente in quanto la definizione di tali interventi potrà essere effettuata in modo ancora più efficace alla luce sia dell'ulteriore esperienza sul processo di rimozione della tutela di prezzo che avverrà a breve per le microimprese le quali, sotto il profilo del livello dei consumi medi, sono sostanzialmente assimilabili ai clienti finali domestici sia di un quadro più chiaro sulla regolazione applicabile ai clienti vulnerabili, all'indomani della rimozione del servizio di maggior tutela;

- includere in tale parere proposte per modifiche marginali allo schema medesimo finalizzate a:
 - prevedere il coinvolgimento dell’Autorità già nella fase di promozione delle iniziative di comunicazione che il MiTE dovrà svolgere in collaborazione con il MiSE in modo da renderle pienamente coerenti con gli interventi dell’Autorità in tema di superamento dei regimi di tutela;
 - assicurare che non si crei confusione informativa tra i vari gruppi di clienti interessati dalle varie scadenze delle tutele di prezzo, in particolar modo considerando che per i clienti domestici le date di superamento dei servizi di tutela sono differenziate rispettivamente per il settore elettrico e per quello del gas naturale; per ovviare al predetto rischio di confusione, un intervento normativo di allineamento delle predette scadenze tra i due settori sarebbe auspicabile;
 - rendere facoltativa la possibilità di avvalersi di Acquirente Unico per il supporto alle campagne di comunicazione;
 - delimitare i criteri previsti dallo schema di decreto per la disciplina del servizio a tutele gradualità di cui all’articolo 3 dello schema a indirizzi di carattere più generale, escludendo alcune indicazioni più puntuali su aspetti che rientrano nelle modalità di erogazione del servizio regolate, in coerenza con le previsioni normative, direttamente dall’Autorità e che potrebbero limitare la flessibilità nell’evoluzione della regolazione di detto servizio con particolare riferimento ai periodi successivi al primo;
 - chiarire che la responsabilità dei dati, inclusi quelli provenienti dal SII, contenuti nel rapporto che dovrà essere predisposto ai sensi dell’articolo 2, comma 5 dello schema di decreto è attribuita all’Autorità, nel rispetto delle funzioni di cui al decreto legislativo 93/11 e delle relative competenze, nonché precisare meglio la periodicità semestrale di invio di detto rapporto;
 - eliminare il riferimento all’ulteriore rapporto annuale di cui all’articolo 3, comma 3 dello schema di decreto in quanto le informazioni che consentono di seguire l’evoluzione dell’ingresso sul mercato dei clienti riforniti nel servizio a tutele gradualità saranno già contenute nel rapporto di cui al precedente alinea.

DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi dell’articolo 1, comma 60-bis della legge 124/17, parere favorevole sullo schema di decreto finalizzato a individuare le modalità per favorire l’ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas sulla base delle tempistiche di cui all’articolo 1, commi 59 e 60, della medesima legge;
2. di suggerire, a complemento di quanto previsto al precedente punto 1., di modificare lo schema al fine di:
 - a. prevedere all’articolo 2, con riferimento alle iniziative informative di:

- modificare la formulazione del comma 1, prevedendo che il Ministero della transizione ecologica in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico e con l'Autorità promuova iniziative di comunicazione differenziate in funzione dei gruppi di clienti interessati dalla rimozione dei servizi di tutela secondo le diverse tempistiche previste dalla normativa di riferimento;
 - inserire al comma 2, un passaggio in cui si indichi anche l'esigenza di non ingenerare confusione informativa tra i diversi gruppi di clienti interessati dal superamento dei regimi di tutela di prezzo sulla base delle tempistiche previste dalla normativa di riferimento;
 - modificare il comma 4 prevedendo che il Ministero della transizione ecologica e l'Autorità "possono avvalersi del supporto della società Acquirente Unico" per le iniziative di cui al presente articolo;
- b. prevedere, al medesimo articolo 2, con riferimento agli obblighi di reportistica a carico dell'Autorità di:
- riformulare il comma 5 indicando che l'Autorità si avvale "anche" dell'Acquirente Unico ai fini del monitoraggio ivi previsto e sostituire l'attuale previsione secondo cui Acquirente Unico fornisce il proprio supporto mediante l'analisi e l'elaborazione delle informazioni provenienti dal SII con la previsione che intesta invece ad Acquirente Unico il compito di fornire all'Autorità, per le analisi a tal fine necessarie, le informazioni provenienti dal SII;
 - con riferimento al medesimo comma di cui sopra, sostituire le parole "entro il 1 luglio 2023 e successivamente ogni sei mesi, fino al 31 dicembre 2024", con le parole "entro il 30 luglio 2023 e successivamente ogni sei mesi, fino al 31 gennaio 2025".
- c. prevedere all'articolo 3 in merito alla disciplina del servizio a tutela graduale di:
- eliminare al comma 1, lettera a), l'indicazione "caratterizzate da un equilibrato livello di rischio connesso alla morosità dei clienti" per la definizione delle aree territoriali;
 - eliminare, al comma 1, lettera b), l'indicazione del tempo di quattro anni come durata massima di erogazione del servizio;
 - eliminare la previsione di specifici obblighi di rendicontazione periodica a carico degli esercenti sulle condizioni economiche della fornitura e sull'andamento del servizio di cui al comma 1, lettera d);
 - eliminare al comma 3 la previsione di un ulteriore rapporto annuale sull'evoluzione dell'ingresso sul mercato dei clienti serviti nel servizio a tutele graduali;
3. di trasmettere il presente parere al Ministro della Transizione Ecologica;
4. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

PARERE

ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287

relativo allo "Schema di decreto del Ministro della transizione ecologica per il superamento del regime dei prezzi regolati di energia elettrica e gas naturale nei mercati retail, ai sensi dell'articolo 1, comma 60-bis, della legge n. 124 del 2017. Disciplina per l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale e criteri per il passaggio delle microimprese al mercato elettrico a decorrere dal 1° gennaio 2023"

Inviato a:

Ministero della Transizione Ecologica

e p.c.

X[^] Commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato della
Repubblica

X[^] Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera
dei Deputati

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

Rif.: S4478

Prof. Roberto Cingolani
Ministro della Transizione Ecologica
PEC: *segreteria.ministro@pec.minambiente.it*

e, p.c. Sen. Gianni Pietro Girotto
Presidente della X^a Commissione Industria,
Commercio e Turismo
Senato della Repubblica
PEC: *commissioneindustria@pec.senato.it*

On. Martina Nardi
Presidente della X^a Commissione Attività
Produttive, Commercio e Turismo
Camera dei Deputati
PEC: *camera_protcentrale@certcamera.it*

Dott. Stefano Besseghini
Presidente dell'Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente
PEC: *protocollo@pec.arera.it*

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 21 giugno 2022, ha deliberato di esprimere le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito allo schema di decreto per la definizione delle modalità e dei criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato dell'energia elettrica, trasmesso all'Autorità da codesto Ministero in data 7 giugno u.s., al fine di acquisirne il parere previsto dall'art. 1, comma 60-*bis* della legge 4 agosto 2017, n. 124 ("legge Concorrenza").

La bozza di Decreto, che individua modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale, dispone la realizzazione di numerose attività finalizzate all'introduzione di campagne informative e di comunicazione istituzionale, riferite alla generalità della clientela oggi rifornita nell'ambito del Servizio di Maggior Tutela (art. 2) e individua specifici criteri e modalità per il passaggio al mercato con espresso riferimento alle c.d. "microimprese"¹ ad oggi ancora rifornite in tale regime, ma per le quali lo stesso terminerà per previsione di legge al prossimo 1° gennaio 2023 (art. 3).

L'Autorità intende, preliminarmente e in via generale, esprimere apprezzamento per l'adozione del predetto atto, in quanto ulteriore passaggio - dopo quello già intervenuto per le piccole imprese² - necessario per il rispetto delle tempistiche da ultimo previste dalla legge per il superamento del regime di maggior tutela (nel seguito anche, "MT") per le varie categorie di clientela. Contestualmente, l'Autorità coglie l'occasione per sottolineare l'importanza, ai fini di una effettiva tutela degli interessi dei consumatori, della tempestiva adozione delle disposizioni per il superamento della maggior tutela anche nei confronti dei clienti domestici, attualmente fissato alla stessa data del 1° gennaio 2023, ma con un periodo di proroga per l'espletamento delle procedure di gara da completarsi entro il 10 gennaio 2024 (cfr. art. 16-ter D.L. n. 152/2021, così come convertito in Legge n. 233/2021).

Si sottolinea che l'importanza dei passaggi attuali si comprende appieno con riferimento all'obiettivo di traguardare l'effettiva liberalizzazione del segmento *retail* della vendita di energia elettrica e gas naturale in Italia, dopo anni in cui si è assistito invece a una proroga reiterata del regime di maggior tutela, con effetti negativi sulla struttura del mercato apprezzabili soprattutto nel settore dell'energia elettrica e derivanti, come noto, dalla scelta discriminatoria a suo tempo operata di attribuire l'esercizio della MT esclusivamente a società collegate al distributore territorialmente competente e dai conseguenti effetti in termini di livelli di concentrazione del mercato³. Come l'Autorità ha potuto verificare negli anni, peraltro, tali effetti sono stati

¹ Si tratta delle imprese con meno di dieci dipendenti e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro, per le quali l'art. 1, comma 60 della legge Concorrenza ha disposto la cessazione della possibilità di essere servite in regime di Maggior Tutela a far data dal 1° gennaio 2023. Il Ministero ha rinviato a successivo decreto la definizione delle modalità e criteri applicabili per l'ingresso sul mercato libero dell'energia elettrica e gas della rimanente utenza, ben più numerosa, dei clienti domestici.

² Cfr. Decreto MiSE 31 dicembre 2020.

³ Anche la relazione di accompagnamento al DM in analisi afferma che nel settore elettrico ancora circa il 64% dei consumi domestici e il 37% di quelli di minori dimensioni non domestici (BT altri usi) sono riconducibili al primo operatore di mercato.

amplificati dai comportamenti opportunistici di alcuni operatori esercenti la MT che hanno potuto, con modalità spesso scorrette (nonché abusive con riferimento alla struttura concorrenziale del mercato), traghettare la clientela verso la propria divisione o società attiva sul mercato libero.

Sempre in via preliminare, inoltre, va sicuramente ricordata la particolare delicatezza del momento storico attuale, caratterizzato da dinamiche eccezionalmente critiche dei prezzi dell'energia. Si ritiene che, in questo contesto, il passaggio al mercato libero consentirà ai piccoli utenti di avere a disposizione un panorama di opportunità vantaggiose tra le quali scegliere la più conveniente, anche in termini di prezzo. Proprio per questo motivo emerge con forza l'esigenza di saper indirizzare il più possibile i consumatori ai vantaggi attualmente ottenibili sul mercato libero tramite una informazione mirata ed efficace (oltre a ricordare che il mercato libero permette l'attivazione di tutta una serie di servizi a valore aggiunto che la maggior tutela – e il servizio a tutele gradualmente – non consentono). Peraltro, la definitiva cessazione del servizio di maggior tutela (e dei connessi effetti distorsivi sul mercato) appare poter operare congiuntamente alla recente approvazione del Decreto istitutivo dell'Elenco dei venditori di energia elettrica⁴, nel disincentivare comportamenti ingannevoli nei confronti dell'utenza (e, eventualmente, abusivi rispetto al processo concorrenziale), valorizzando al contrario la possibilità degli operatori di competere ad armi pari e in maniera virtuosa per la contrattualizzazione dei clienti sul libero mercato.

Tanto premesso, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 2 del DM trasmesso, rubricato "*Promozione dell'ingresso consapevole dei clienti finali nei mercati dell'energia*", l'Autorità intende esprimere apprezzamento per le iniziative contemplate, volte a realizzare una massiccia campagna informativa istituzionale nei confronti della clientela, al fine di incrementarne il grado di consapevolezza sulla normativa vigente in materia di apertura del mercato, sulle relative tempistiche, sugli obblighi e sui diritti dei clienti finali, nonché sulle opportunità del mercato stesso, le quali appaiono pensate anche con la doverosa attenzione al raggiungimento efficace dell'utenza (ad esempio, con riferimento alle intenzioni espresse di impostare la campagna di comunicazione prioritariamente attraverso i canali televisivi e in orari di maggior ascolto).

⁴ Cfr. il recente DM di questo stesso Ministero del 5 maggio 2022.

Con specifico riferimento al messaggio da veicolare, l'Autorità ritiene che esso dovrebbe ricordare che il servizio a tutele gradualì (nel seguito anche, "STG") rappresenta un regime transitorio che accompagna l'utenza verso il mercato e non invece un punto di arrivo del processo in atto, prevedendo dunque un esplicito invito agli utenti a cercare un fornitore di mercato libero entro il periodo di permanenza all'interno del regime temporaneo delle tutele gradualì.

Con espresso riferimento, poi, alle modalità di passaggio delineate per le microimprese, va rilevato che lo schema di decreto, all'art. 3 ("*Criteri per assicurare alle microimprese il servizio di fornitura di energia elettrica al 1° gennaio 2023*"), non individua ancora strumenti specifici di transizione al mercato libero, ma stabilisce che al 1° gennaio 2023 le microimprese rimaste nel regime regolato della MT siano servite, fino all'esercizio del diritto di scelta del fornitore, attraverso il Servizio a Tutele Graduali disciplinato dall'ARERA ai sensi dell'articolo 1, comma 60, della legge n. 124/2017.

A tale scopo, lo schema di decreto individua alcune caratteristiche del STG stabilendo che detto servizio, di durata al più quadriennale, venga affidato con procedure concorsuali svolte dall'Acquirente Unico, disciplinate con modalità volte a favorire la più ampia partecipazione degli operatori alle procedure e ad evitare la concentrazione dell'offerta, mediante l'individuazione di aree territoriali caratterizzate da un equilibrato livello di rischio connesso alla morosità dei clienti e da omogeneità dimensionale in termini di punti di prelievo e prevedendo la fissazione di una soglia massima di tali aree aggiudicabili ad un singolo operatore pari al 35 per cento, da applicarsi sull'intero territorio nazionale ed in via cumulativa nel caso di più società appartenenti allo stesso gruppo (art. 3, comma 1, lettere a) e b)).

Si rileva che la disciplina di dettaglio relativa alle modalità di individuazione degli esercenti il STG per le microimprese è stata *medio tempore* già emanata dal regolatore di settore ARERA, attraverso la Delibera n 208 del 10 maggio 2022⁵. Le considerazioni che seguono riguardano pertanto il complesso delle previsioni relative dalle modalità di designazione degli esercenti, contenute sia nello schema di decreto sia nei già emanati atti regolamentari.

Sul punto, l'Autorità osserva in primo luogo che, alla luce della finalità del decreto di cui trattasi di realizzare il superamento del regime di MT

⁵ Nonché dettagliata dall'Acquirente Unico, soggetto designato per l'organizzazione delle procedure di gara, mediante conseguente Regolamento del 30 maggio 2022.

tenendo conto “della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato”, appare particolarmente apprezzabile l’adozione di un meccanismo di concorrenza *per* il mercato, aperto a tutti gli operatori qualificati, ai fini della scelta del fornitore del STG.

Con riferimento al raggiungimento di condizioni massimamente concorrenziali nelle procedure di gara, l’Autorità intende più in particolare esprimere il proprio apprezzamento per i seguenti elementi:

- i. l’individuazione dei requisiti per la partecipazione alle gare, che appaiono tali da consentire la selezione di operatori correttamente qualificati, senza tuttavia deprimere il livello di competizione esprimibile anche da parte di soggetti di minori dimensioni;
- ii. le informazioni rese disponibili ai partecipanti, che appaiono adeguate e anche accresciute rispetto al *set* informativo che era stato reso disponibile nel caso delle gare per l’individuazione dei fornitori il STG alle piccole imprese;
- iii. l’individuazione dei lotti di gara, che appaiono adeguati per numerosità e livello di morosità il più possibile omogeneo, nonché costruiti in modo tale da accorpare territori anche distanti tra loro e neutralizzare così il più possibile il vantaggio competitivo degli esercenti la maggior tutela uscenti;
- iv. la fissazione di un “tetto *antitrust*” al numero massimo di aree aggiudicabili da un singolo operatore, pari al 35%, in analogia a quanto fatto per le piccole imprese;
- v. la strutturazione generale del meccanismo di asta (c.d. “asta iterativa ascendente”), che appare rispondere soprattutto all’esigenza di limitare l’eccessivo ricorso al sorteggio che ha caratterizzato l’esperienza delle gare per le piccole imprese. In particolare, in merito al disegno di gara, si prende atto della scelta di limitare la *disclosure* delle informazioni per i partecipanti nel corso della procedura (soprattutto, non rivelando in nessun caso l’identità degli offerenti attivi sui singoli lotti ad ogni turno di gara), al fine di limitare il rischio di comportamenti collusivi tra gli operatori;
- vi. l’imposizione di specifici obblighi informativi, ulteriori rispetto alle campagne istituzionali di comunicazione, in questo caso imposti agli esercenti la MT uscenti e ai gestori del STG subentranti nei confronti di ogni singolo cliente coinvolto nel processo di transizione (ad es., comunicazioni nella bolletta di chiusura e di attivazione), elemento che si ritiene correttamente adottato in funzione migliorativa rispetto all’esperienza avutasi per le piccole imprese.

Considerati tutti questi elementi, che depongono senz’altro per un giudizio positivo sul disegno di attribuzione del STG proposto dagli atti

richiamati (DM e Delibera ARERA), si osserva allo stesso tempo che le condizioni generali del STG e per larga parte anche le sue condizioni economiche di offerta tendono a renderlo molto più simile ad una offerta regolamentata che ad una offerta di libero mercato. Ne consegue che l'utilizzo di detto strumento appare coerente con il dettato normativo solo nella misura in cui la permanenza degli utenti nel STG assuma natura dichiaratamente transitoria, per un unico periodo di durata predeterminata, senza ripetizione di procedure di gara sostanzialmente analoghe al termine di tale periodo di assegnazione del servizio.

Al riguardo, occorre certamente evitare che la scelta dell'utilizzo del STG produca l'indesiderato effetto di rafforzare, nei segmenti di domanda interessata, atteggiamenti di inerzia e resistenza a una ricerca attiva della migliore offerta, in ragione della consapevolezza della natura comunque ricorrente del servizio in esame alla scadenza del primo periodo pluriennale, con il rischio quindi che la transizione al mercato non si compia affatto, ma si perpetui invece, per l'approvvigionamento del servizio di fornitura dell'energia elettrica, la coesistenza di offerte a mercato con offerte a condizioni regolate (elemento che, peraltro, appare comunque destinato a permanere con riferimento agli utenti domestici rientranti nella categoria dei c.d. vulnerabili⁶).

Al fine di evitare tale rischio, l'Autorità ritiene che andrebbe espressamente introdotto e disciplinato un meccanismo di *opt-out* residuale in base al quale, alla fine del primo periodo transitorio di tutele gradualistiche, i clienti passino, a meno che non abbiano autonomamente scelto una diversa opzione, a un'offerta di mercato libero del fornitore designato attraverso le procedure di gara (in questo nuovo scenario, le aste successive sarebbero chiamate a designare esclusivamente i fornitori di un apposito servizio di ultima istanza, analogo alla c.d. "salvaguardia", ad oggi esistente per i clienti di maggiori dimensioni).

Coerentemente con tale impostazione, andrebbe previsto un ulteriore pervasivo obbligo informativo in capo agli assegnatari del STG i quali, con congruo anticipo rispetto alla fine del periodo di durata del regime (ad esempio a partire dall'inizio dell'ultimo anno di servizio), dovrebbero inviare una o più comunicazioni a ogni cliente per informarlo della scadenza del periodo di fornitura a tutele gradualistiche, della possibilità di scegliere autonomamente qualsiasi altro fornitore sul mercato libero ovvero una qualsiasi offerta di

⁶ Cfr. d.lgs. n. 210 dell'8 novembre 2021, art. 11.

mercato libero nel proprio portafoglio (con obbligo di indicazione delle offerte disponibili), avvertendo della circostanza per cui, in assenza di una scelta espressa, lo stesso cliente verrà rifornito dal fornitore scrivente mediante un'offerta *standard* di mercato libero (eventualmente, si potrebbero fissare - a ulteriore tutela dei clienti - le caratteristiche minime di tale offerta per i clienti "inerti").

L'Autorità ribadisce che, in assenza di tale differente impostazione, il rischio è che le tutele gradualistiche – al netto di alcuni aspetti senz'altro migliorativi rispetto al regime di maggior tutela precedente, fra cui in primo luogo la selezione degli esercenti mediante procedure di gara e l'assenza di discriminazione a favore dei soli soggetti integrati nella distribuzione – non facciano altro che reiterare la permanenza in vita *sine die* di un regime per massima parte regolato, senza che si raggiunga mai l'effettiva liberalizzazione del mercato e la capacitazione del consumatore ad agire in esso come un soggetto pienamente consapevole, in grado di orientarsi e scegliere la propria offerta sul mercato libero.

L'obiettivo a cui si dovrebbe tendere, a parere dell'Autorità, è quello di avere a regime - dopo il primo periodo temporaneo di esercizio del STG - un sistema di fornitura della clientela elettrica semplificato, in cui la maggior parte degli utenti sia servita da operatori sul mercato libero ed esistano altresì un regime regolamentato rivolto esclusivamente ai clienti domestici c.d. vulnerabili e un servizio residuale di ultima istanza per chi rimanga senza fornitore, entrambi comunque assegnati con modalità competitive e non discriminatorie. Tale assetto appare, peraltro, quello maggiormente coerente con le previsioni di cui alla recente Direttiva n. 944/2019 sul mercato elettrico, che prevede la possibilità di mantenere regimi tutelati di prezzo, diversi da meccanismi di mero accompagnamento alla liberalizzazione, solo a favore di categorie specifiche di clientela individuate dagli Stati Membri, rientranti in una nozione di vulnerabilità.

In secondo luogo, con riferimento più specifico alle modalità di designazione degli esercenti il STG delineate per le microimprese, l'Autorità ritiene utile richiamare l'attenzione anche su un ulteriore aspetto di maggior dettaglio relativo al meccanismo di funzionamento delle procedure di gara. In particolare, si intende svolgere alcune considerazioni relative all'attuale assenza di un *floor* esplicito alle offerte esprimibili dagli operatori (c.d. parametro δ , a copertura dei costi di commercializzazione e sbilanciamento non coperti da ulteriori corrispettivi fissati dal regolatore), che potrebbe

astrattamente condurre alla formulazione di offerte a livelli molto bassi o addirittura negativi, nell'ipotesi in cui alcuni operatori esprimano comportamenti particolarmente aggressivi su uno o più lotti. Sul punto si ritiene tuttavia che alcune caratteristiche della gara, ed in particolare quella di prevedere un numero finito di *round*, la presenza di un banditore che ad ogni *round* individua un prezzo corrente di offerta di ciascun lotto, unitamente al fatto che il regolatore ARERA deve ancora individuare, con proprio atto, il valore del prezzo iniziale per singolo lotto e la variazione con cui tale prezzo si riduce nel corso dell'asta, potranno operare nel senso di individuare di fatto un *floor* implicito alle offerte in sede di gara così da limitare sia eventuali comportamenti troppo aggressivi da parte di soggetti partecipanti che godano di vantaggi dimensionali e finanziari rispetto ad altri, sia esiti della gara in grado di disincentivare la ricerca di un'offerta di mercato libero da parte dei consumatori finali.

Infine, l'Autorità intende formulare un ulteriore e conclusivo invito al rispetto delle tempistiche da ultimo definite per il processo di liberalizzazione. In questo senso, per il rispetto della scadenza attuale per i clienti domestici, fissata al 10 gennaio 2024 (peraltro, in "proroga tecnica" rispetto alla cessazione del regime di maggior tutela, comunque rimasta fissata per legge al 1° gennaio 2023), il successivo decreto ministeriale relativo a tale categoria di clientela andrebbe emanato subito dopo la conoscenza degli esiti delle aste per le microimprese e, dunque, al massimo entro la fine del corrente anno, al fine di consentire sia il rispetto di un ordine maggiormente fisiologico tra adozione dei criteri generali all'interno del DM e definizione della regolamentazione di dettaglio da parte dell'Autorità di settore, sia i tempi tecnici per lo svolgimento del processo di consultazione ARERA con relativa delibera nella prima parte del nuovo anno, il tutto a garanzia dell'effettivo espletamento delle procedure di gara e relativi *step* per il passaggio della clientela nella seconda parte dell'anno, per l'entrata in servizio dei nuovi esercenti il 10 gennaio 2024, senza ulteriori proroghe. A tal fine, con specifico riferimento a un altro dei contenuti del DM sottoposto a parere, ovvero la relazione ARERA circa gli esiti di gara per le microimprese (art. 3.3), si suggerisce una possibile modifica del termine per prevedere che la stessa sia disposta non entro 90 giorni come prevede il testo attuale, ma entro un tempo più breve (al massimo 60 giorni dopo la conclusione delle procedure stesse).

L'Autorità auspica che le suesposte considerazioni vengano adeguatamente tenute in considerazione ai fini dell'adozione definitiva del Decreto e dei successivi provvedimenti attesi per il completamento del

processo di liberalizzazione del settore della vendita *retail* dell'energia elettrica.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

Firmato digitalmente da

Roberto Rustichelli

C = IT
Data e ora della firma:
23/06/2022 14:58:02